

Firenze, 29 dicembre 2014

CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE
MISERICORDIE D'ITALIA

Il giorno lunedì 29 dicembre 2014 a Firenze, presso la sede Misericordie d' Italia in Via dello Steccuto , si sono incontrati

- Misericordie d'Italia rappresentata dai Sig.ri Roberto Trucchi, Alberto Corsinovi, Andrea Panelli
- CGIL FP Nazionale rappresentata da Rossana Dettori, Cecilia Taranto, Denise Amerini, Barbara Celati e Francesca De Rugieriis
- CISL FP Nazionale rappresentata da Giovanni Faverin, Daniela Volpato e Marco Bucci
- UIL FPL Nazionale rappresentata da Giovanni Torluccio, Bartolomeo Perna , assistiti da Fabrizio Grassi

per stipulare la sottoscrizione definitiva del CCNL Misericordie d'Italia 2010-2012.

Le parti, a seguito della approvazione dei rispettivi Organismi della Preintesa del CCNL 2010-2012 sottoscritta in data 26 giugno 2014, stipulano il presente Contratto.

Pertanto si allegano al presente Accordo gli artt. 1,7,23,24,26,41,43 definitivamente approvati e le relative tabelle economiche, nonché gli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della definitiva presente sottoscrizione.

Viene altresì precisato che, oltre al riconoscimento degli aumenti tabellari da applicare a partire dalla mensilità di gennaio 2015, le competenze pregresse saranno riconosciute come di seguito specificato:

- Una tantum in unica soluzione nelle competenze retributive del mese di gennaio 2015;
- Gli arretrati (dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2014), per il 60% della cifra da corrispondere con le competenze di marzo 2015 e per il restante 40% con le competenze di giugno 2015

Entro 30 gg. dalla data odierna, le parti si incontreranno per procedere alla revisione e integrazione del testo completo del CCNL Misericordie d' Italia 2010-2012.

Firenze, 29 dicembre 2014

p. FP Cgil Nazionale

R. Dettori, C. Taranto, D. Amerini, B. Celati, F. De Rugieriis

p. CISL FP Nazionale

G. Faverin, D. Volpato, M. Bucci

p. UIL FPL Nazionale

G. Torluccio, B. Perna, F. Grassi

p. Misericordie d'Italia

[Signature]

[Signature]

Accordo Sindacale applicativo del CCNL Misericordie OO.SS – Regione Toscana

Il giorno 29 dicembre 2014 presso la sede nazionale di Misericordie d'Italia si sono incontrati

- MISERICORDIE Federazione Regionale Toscana rappresentata da Alberto Corsinovi assistito da Andrea Panelli
- FP CGIL Regionale Toscana rappresentata da Roberto Carletti
- CISL FP Regionale Toscana rappresentata da Marco Bucci
- UIL FPL Regionale Toscana rappresentata da Fabrizio Grassi

Le parti concordano sulla irrinunciabilità per i dipendenti delle Misericordie della Toscana dell'applicazione del CCNL 2010-2012, contratto che è stato rinnovato in data odierna e allegato alla presente.

Nell'incontro le Misericordie hanno rappresentato la situazione di gravità in cui versano le strutture di volontariato in regione a fronte delle insufficienti risorse economiche che la parte pubblica (Regione Toscana) ha messo in essere per la copertura dei servizi socio sanitari svolti dalle stesse..

Le parti stabiliscono, a fronte di tale situazione straordinaria così come previsto dalla Dichiarazione congiunta allegata al CCNL 2010-2012, di posticipare l'applicazione del CCNL fino alla risoluzione o al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità economica degli adeguamenti contrattuali e comunque entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo.

Entro il suddetto arco temporale (6 mesi) le parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi per valutare e verificare l'eventuale raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi prefissati al fine di valutare la possibilità dell'entrata in vigore anticipata della applicazione del CCNL allegato.

Dichiarazione a verbale da parte di Misericordie:

Le Misericordie dichiarano che in caso di mancato aggiornamento di risorse aggiuntive per l'anno 2014 da parte della Regione Toscana si vedranno costrette a dichiarare lo stato di crisi "territoriale" per le proprie associate della Regione Toscana.

FP CGIL TOSCANA
CISL FP TOSCANA
UIL FPL TOSCANA

Al 12
B. Bucci
F. Grassi


F. Corsinovi

ALL. A

Art. 39 – Tutela della salute e ambiente di lavoro

A seguito del comma 8 è aggiunto il seguente comma 9:

Per quanto riguarda la verifica in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza si fa riferimento all' Accordo Conferenza Stato Regioni del 30/10/2007,

Per quanto attiene il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, si fa riferimento all' Intesa Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006 ("Attività lavorative ad alto rischio infortunio")

Nei suddetti atti vengono normate le procedure obbligatorie inerenti, nel corso della sorveglianza sanitaria, l'accertamento sia collettivo che individuale, teso a verificare l'assenza di condizioni di alcoldipendenza e assunzioni di sostanze psicotrope e stupefacenti.

FP 0612 Dele Arnes
0152 FP Prudde
0112 - FPL
Giovanni
Orlucci's Porone



Prudde Ar

ALLEGATO B

In merito agli strumenti contrattuali volti a ottimizzare gli incrementi di produttività delle varie unità operative del personale, le parti convengono, relativamente all' art. 49 del CCNL in vigore (Premio di incentivazione e produzione di impegnarsi nel successivo rinnovo dello stesso ad apportare le necessarie modifiche volte a uniformare i criteri per la determinazione del premio previsto per tutte le categorie

Fermo restando che anche l' attuale istituto previsto dall'art 49 rientra per tutte le categorie nei criteri previsti dagli Accordi nazionali e regionali per la detassazione quale parte costitutiva delle voci rientranti nella cosiddetta " retribuzione di produttività", è intenzione comune delle parti procedere ad un sistema di incentivazione finalizzato a premiare la produttività dei dipendenti sulla base di una valutazione più articolata, basata su indicatori concordati e condivisi di natura diversa e tali da misurare risultati e performance legati anche ad obiettivi di risultato inerenti la natura e la specificità delle competenze e dei risultati attesi.

FP CGIL Dante Amerio
CISL FP [Signature]
UIL FPL [Signature]
Giuseppe [Signature]

[Signature]

Paolo [Signature]

Alle

Ai sensi della Dichiarazione congiunta allegata al rinnovo del CCNL, Misericordie d'Italia chiede contestualmente alle OO.SS. Nazionali e territoriali di riferimento di aprire un tavolo di confronto sui servizi di Benevento, per valutare tutte le necessarie misure applicative del CCNL volte a scongiurare l'apertura di un immediato stato di crisi e salvaguardare la piena tenuta occupazionale del servizio.



Rec. d.

I POTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL 2010-2012
CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLE
MISERICORDIE D'ITALIA

Il giorno ~~15~~¹⁶ giugno 2014 a Firenze, presso la sede Misericordie d' Italia in Via dello Steccuto, si sono incontrati

- MISERICORDIE D'ITALIA rappresentata dai Sig.ri Alberto Corsinovi, Andrea Panelli, Arnaldo Maione e Antonio Bigotta.

- CGIL FP Nazionale rappresentata da Rossana Dettori, Cecilia Taranto, Denise Amerini, Adriana Bozzi, Barbara Celati e Delia Arpe

- CISL FP Nazionale rappresentata da Giovanni Faverin, Daniela Volpato e Marco Bucci

- UIL FPL Nazionale rappresentata da Giovanni Torluccio e Bartolomeo Perna

per definire il rinnovo del CCNL Misericordie d'Italia 2010-2012.

Le parti hanno sottoscritto, in data odierna, l'intesa sull'allegata ipotesi di rinnovo del CCNL 2010-2012, contenente le modifiche al CCNL 2006/2009 del 1 ottobre 2009 per le lavoratrici e i lavoratori di Misericordie d'Italia.

Le stesse hanno sottoscritto la presente ipotesi di accordo che le OO.SS e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d' Italia provvederanno a confermare con definitiva stipula, a seguito, rispettivamente della consultazione dei lavoratori e della base associativa, entro il 21 luglio 2014.

Le parti si danno atto che, con l'accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici e lavoratori delle strutture delle Misericordie sottoscritto in data odierna, si è proceduto a dare copertura economica sulla base dei parametri condivisi e al rinnovo per la parte normativa per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:


- Aumenti contrattuali art. 43.

I minimi conglobati della retribuzione al livello C2 vengono incrementati alle seguenti scadenze:

dal 1 luglio 2013	Euro 15,00
dal 1 ottobre 2013	Euro 25,00
dal 1 gennaio 2014	Euro 50,00

sc

del













RO

Per quanto riguarda le altre categorie e posizioni economiche si procederà secondo riparametrazione (vedi tabella allegata).

Il presente CCNL, fatte salve le decorrenze sopra e sotto indicate per gli specifici istituti, decorre dal 1.01.2010 e scade il 31.12.2012.



Le parti concordano altresì che quanto di competenza economica per il prossimo rinnovo contrattuale, relativamente al periodo 1 gennaio 2013/30 giugno 2013 è stato compiutamente assolto dal presente rinnovo contrattuale.

I successivi testi, con relative integrazioni, modifiche e emendamenti, costituiscono parte integrante del presente accordo e riguardano le seguenti materie


- Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 7 CONTRATTAZIONE
- ART.23 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- ART. 24 APPRENDISTATO/ Linee guida per qualifiche e percorsi formativi
- ART. 26 ORARIO DI LAVORO
- ART. 41 DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE
- ART . 43 POSIZIONI ECONOMICHE
- Arretrati e Una Tantum per la carenza contrattuale

Firenze, giugno 2014

p. Misericordie d'Italia Nazionale




p. FP CGIL Nazionale



p. CISL FP Nazionale

p. FPL UIL Nazionale



Articolo 1

Ambito di applicazione

Al primo comma, dopo "servizi funebri e cimiteriali" è inserito il termine "Imprese Sociali".

Articolo 7

Contrattazione

1. La contrattazione di cui al presente C.C.N.L. si suddivide in due livelli:

· Nazionale

Decentrata: Regionale, Provinciale o di Organizzazione in alternativa tra loro.

2. Sono titolari della contrattazione di secondo livello le R.S.U., laddove non presenti le R.S.A. e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, secondo quanto previsto dal regolamento confederale del marzo 91 e degli accordi 23 luglio 1993 e 23 dicembre 1998; le R.S.U. sono elette con riferimento al regolamento definito in base all'accordo del 23 luglio 1993.

3. Costituiscono oggetto della contrattazione a livello nazionale le seguenti tematiche:

- validità ed ambito di applicazione del contratto;
- relazioni sindacali;
- diritti sindacali;
- attivazione e risoluzione del rapporto di lavoro;
- norme comportamentali e disciplinari;
- ordinamento professionale;
- orario di lavoro;
- permessi, aspettative e congedi;
- formazione professionale;
- trattamento economico.

4. In ciascuna organizzazione, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrati vo.

5. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:

i criteri relativi:

- a. ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
- b. alle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione;
- c. alla ripartizione delle eventuali ed ulteriori risorse da destinare al personale;

Orl

el

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

- d. alla progressione orizzontale del personale.
- e. i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per l'adeguamento ai processi di innovazione;

le linee di indirizzo per la garanzia e per il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni tecnologiche, degli assetti organizzativi e della domanda di servizi;

le pari opportunità, per le finalità e con le modalità stabilite dalla legge;

modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto della normativa vigente in materia;

f. l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento del servizio, in particolare riguardo a: turni lavorativi, orario di lavoro, per le parti di cui all'art.26, e regolamentazione della flessibilità organizzativa.

· ogni altra materia espressamente demandata, dal presente Contratto.

6. Le erogazioni economiche collegate agli strumenti di incentivazione di cui ai punti a) e c) del comma cinque dovranno avere le caratteristiche della non determinabilità a priori e di variabilità e, in quanto incerte nella corresponsione e nell'ammontare, saranno utili per l'applicazione del particolare regime contributivo di cui all'articolo 2 della legge 23 maggio 1997 n. 135 e successive integrazioni.

Elemento di garanzia retributiva (Egr)

Ai fini di assicurare un'effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello, qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma di secondo livello territoriale ai sensi del presente CCNL, non venga definito un accordo di secondo livello territoriale entro il 31 dicembre 2014, le organizzazioni Misericordie operanti nel territorio erogheranno, con la retribuzione del mese di luglio di ogni anno (a partire dal luglio 2015), un Elemento di garanzia retributiva (Egr) di 80,00 euro lordi annui.

La somma di cui al paragrafo precedente si intende riferita al tempo pieno e pertanto verrà riproporzionata per i lavoratori a tempo parziale.

In sede di prima applicazione l' Egr compete ai lavoratori in forza al 1 gennaio 2015. L'azienda calcolerà l'importo spettante al singolo lavoratore in proporzione ai mesi di effettiva prestazione resi alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014.

lo *BC* *ay* *at* *PF* *DA*

L'ammontare dell' elemento di garanzia retributiva sarà ridotto fino a concorrenza da eventuali erogazioni o retribuzioni aggiuntive individuali attribuite (a seguito di contrattazione integrativa decentrata aziendale) percepite dal lavoratore nel corso dell'anno precedente a quello di erogazione dell' Egr

Art. 23

(Rapporti di lavoro a tempo determinato)

In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, è consentita, in tutti i casi ammessi dal D.Lgs. n. 368/2001.

La durata del contratto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.

A titolo esemplificativo si indicano, in relazione alle particolari esigenze delle Organizzazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi:

- a) per garantire le indispensabili necessità del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le strutture di cui all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie. Per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Organizzazioni anche in collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche o private;
- b) per l'effettuazione di attività socio-sanitaria, psico-pedagogia, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri ed altri enti pubblici o privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli enti di cui sopra;
- c) per sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Organizzazione;
- d) in caso d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.) nonché in caso d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
- e) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare, ecc.).

I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 20% del personale assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a sette dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere effettuata l'assunzione di due lavoratori a tempo determinato.

Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico, previste dalle norme convenzionali.

Art. 24 - Apprendistato





BC



07





RO

AA

Le parti, con la presente regolamentazione, convengono di dare attuazione alla nuova tipologia di contratto di apprendistato professionalizzante previsto dall'art 4 del D.lgs. 167/2011.

Finalità dell'istituto

"In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, D.lgs. 167/2011, le parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo o altro strumento idoneo."

Ammissibilità

L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle categorie: A, B, C, D ed E di cui all'art. 41 del CCNL .

Sono escluse da questa tipologia di contratto le professioni sanitarie derivanti dalla legge n. 502/1992 e le professioni sociosanitarie individuate in base a specifici profili professionali di rilievo nazionale.

Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza dell'opportunità di disciplinare l'apprendistato per altre qualifiche, le parti firmatarie a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 per sviluppare ulteriori percorsi formativi relativi ai profili professionali da allegare al presente articolo.

Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età.

Requisiti del contratto

Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che sarà acquisita al termine del periodo di apprendistato.

Al contratto dovrà essere allegato il piano formativo individuale; in ogni caso il piano formativo individuale dovrà essere consegnato al lavoratore entro e non oltre i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'mc', 'ai', 'Dun', 'Ri', 'EFT', 'pr', 'es', 'DA', and a large signature on the right side.]

Proporzione numerica

Per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non possono superare complessivamente il 100% dei lavoratori qualificati/specializzati in forza.. Per i datori di lavoro che occupano oltre 9 lavoratori il numero di apprendisti non può superare il rapporto di 3 (apprendisti) a 2 (lavoratori qualificati/specializzati). Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati/specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.

Limiti di età

Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

Percentuale di conferma

L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 70 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto."

Il contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che l'orario di lavoro settimanale non sia inferiore al 60% (sessanta) dell'orario di lavoro contrattuale, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.

Periodo di prova

Or

[Handwritten signatures and initials]

Può essere convenuto tra le parti un periodo di prova, risultante da atto scritto, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello finale d'inquadramento.

Durante il periodo di prova è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.

Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.

Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.

Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.

Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.

Obblighi del datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

- a) di impartire o di far impartire, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo nè in genere a quelle a incentivo;
- c) di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
- d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l'acquisizione della formazione, interna o esterna, finalizzata alla

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);

e) di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.

Le aziende daranno comunicazione per iscritto della qualificazione all'apprendista 15 giorni prima della scadenza del periodo di apprendistato.

Doveri dell'apprendista.

L'apprendista deve:

a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare la sua opera con la massima diligenza;

c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all'interno del piano formativo;

d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.

L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera C) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.

Trattamento normativo.

L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.

L'orario di lavoro corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato.

Resta inteso che le ore destinate alla formazione sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Sono fatti salvi, altresì, i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.Lgs. n. 151/2001.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials/signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

L'apprendista, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 81/2008, dovrà essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.

Agli apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.lgs n.66/03; pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.

Trattamento economico

Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica, compresi i passaggi automatici di posizione economica previsti dall'articolo 42 del CCNL.

Il trattamento economico dell'apprendista viene fissato sulla base della retribuzione lorda prevista per la posizione economica di appartenenza, con le seguenti progressioni

Per contratti di durata fino a 18 mesi:

dal 1° al 9° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;

dal 10° al 18° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Per contratti di durata fino a 24 mesi:

dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;

dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Per contratti di durata fino a 36 mesi:


dal 1° al 12° mese: 80% della posizione economica della qualifica da conseguire;

dal 13° al 24° mese: 90% della posizione economica della qualifica da conseguire.

dal 25° al 36° mese: 100% della posizione economica della qualifica da conseguire.

Alla fine dell'apprendistato la posizione economica d'inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.

In caso di malattia, all'apprendista sarà riconosciuto il trattamento economico e assistenziale ad integrazione dell'indennità di malattia a carico degli enti competenti fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione per un massimo di 180 giorni ogni anno.

bc ay      
2013 2013 DA

La disposizione di cui sopra si applica a decorrere dal superamento del periodo di prova. Durante il periodo di prova, qualora previsto, l'apprendista avrà diritto a percepire il solo trattamento INPS.

Durata dell'apprendistato

La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla categoria professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:

categoria A – 18 mesi

categoria B – 24 mesi

categorie C - D – E – 36 mesi

Estinzione del rapporto di apprendistato

Il rapporto di apprendistato si estingue:

- al compimento del periodo massimo indicato nel dal contratto individuale, mediante disdetta del contratto con preavviso, di giorni 15 di calendario decorrente dal termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, o con corresponsione della relativa indennità sostitutiva pari a 15 giorni di calendario. Durante il periodo di preavviso cd "lavorato" continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;

- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;

Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante.

Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti competenze.

A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.

Doc
01

Tutor aziendale

All'avvio dell'attività formativa, dovrà essere individuato un tutor interno che avrà il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro.

Qualora il tutor dell'apprendista sia un lavoratore dipendente abilitato a svolgere la mansione di Autista Soccorritore, questo si intende già in possesso delle necessarie competenze professionali.

Nelle organizzazioni che occupano fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente da un soggetto aderente all'organizzazione stessa in possesso delle necessarie competenze professionali.

Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.

Durata e contenuti della formazione

L'apprendistato professionalizzante prevede un impegno formativo per l'apprendista suddiviso tra la formazione di base e trasversale e la formazione professionalizzante o di mestiere per l'acquisizione delle competenze tecnico pratiche inerenti alla qualifica da conseguire.

La formazione di base o trasversale verrà svolta presso strutture di formazione accreditate avvalendosi, ove possibile, dell'offerta formativa pubblica.

Tale formazione deve avere come oggetto una selezione tra le seguenti competenze: adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione qualità aziendale; relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo; diritti e doveri del lavoratore ed delle associazioni; legislazione del lavoro e contrattazione collettiva.

Così come previsto dalle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome del 17 ottobre 2013 la durata dell'offerta formativa pubblica è determinata, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione:

120 ore per apprendisti privi di titolo, in possesso di licenza elementare o scuola secondaria di I grado;

80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale;

40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di apprendistato, uno o più moduli formativi; la riduzione oraria del percorso coincide con la durata dei moduli già completati.

I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionalizzanti e specialistiche, sono definiti in base alla tipologia di inquadramento e livello da conseguire nei piani formativi allegati al presente CCNL.

Tale formazione sarà erogata all'interno dell'associazione e potrà essere svolta anche "on the job", in affiancamento e con esercitazioni e dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo allegato al piano formativo individuale.

La durata della formazione professionalizzante è quantificata in base alla categoria professionale di riferimento come di seguito indicato:

LIVELLO	DURATA PERIODO APPRENDISTATO	ORE TOTALI DI FORMAZIONE NEL PERIODO
A	18 MESI	100
B	24 MESI	120
C	36 MESI	180

Le ore di formazione di cui al presente articolo sono comprese nell'orario normale di lavoro.

L'eventuale frequenza dell'apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche (Coordinatore, Educatore, OSS, Animatore ecc.) saranno computate come ore di formazione esterna ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo dell'apprendista e formalizzabili nel suo libretto formativo.

bc ay

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

Piani formativi da ristampare su carta intestata del datore di lavoro

Percorso formativo per IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

PIANO FORMATIVO

DATI AZIENDA

RAGIONE SOCIALE:

SEDE LEGALE:

CODICE FISCALE E P. IVA:

ATTIVITA':

DATI APPRENDISTA

COGNOME E NOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

RESIDENZA:

DOMICILIO:

CITTADINANZA:

TITOLO DI STUDIO:

DATI CONTRATTUALI

CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO:

TIPO DI QUALIFICA CONTRATTUALE DA CONSEGUIRE:

LIVELLO DA CONSEGUIRE:

DURATA CONTRATTO DI APPRENDISTATO:

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE:

DATI TUTOR AZIENDALE

COGNOME E NOME:

QUALIFICA:

ESPERIENZA LAVORATIVA IN ANNI:

[Handwritten signature]

Be

ay

ET
SM

RO

DA

93

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

QUALIFICA: Impiegata amministrativa

AREA ATTIVITA': Servizi Generali

SETTORE: Servizi Socio Assistenziali

COMPETENZE DI SETTORE

- Conoscere le caratteristiche del settore
- Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro
- Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

COMPETENZE DI AREA

- Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di erogazione del servizio;
- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste;
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività;
- Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione;
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'associazione;

COMPETENZE DI PROFILO

- Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto dell'organizzazione e del processo di erogazione del servizio
- Saper utilizzare lo strumento informatico ed i principali software applicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura;
- Conoscere e saper applicare le normative sulla privacy;
- Conoscere e saper utilizzare le tecniche di scrittura veloce anche sotto dettatura;

bc

04

Oku

ki

3

RO
DA

↑
PF
M
H

· Saper organizzare e gestire un archivio cartaceo ed elettronico.

Formazione formale: n. ____ ore di cui:

Formazione di base/trasversale (analisi delle competenze, sicurezza, contrattualistica, organizzazione ed economia, competenze relazionali) ____ ore

Formazione tecnico-professionale 180 ore

20



Dei Ri



Be


ay



RO

DA





Percorso formativo per AUTISTA SOCCORRITORE

PIANO FORMATIVO

DATI AZIENDA

RAGIONE SOCIALE:

SEDE LEGALE:

CODICE FISCALE E P. IVA:

ATTIVITA':

DATI APPRENDISTA

COGNOME E NOME:

LUOGO E DATA DI NASCITA:

CODICE FISCALE:

RESIDENZA:

DOMICILIO:

CITTADINANZA:

TITOLO DI STUDIO:

DATI CONTRATTUALI

CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO:

TIPO DI QUALIFICA CONTRATTUALE DA CONSEGUIRE:

LIVELLO DA CONSEGUIRE:

DURATA CONTRATTO DI APPRENDISTATO:

ORARIO DI LAVORO SETTIMANALE:

DATI TUTOR AZIENDALE

COGNOME E NOME:


QUALIFICA:

ESPERIENZA LAVORATIVA IN ANNI:

QUALIFICA: Autista Soccorritore



bc AM CT
GT
RO
DA



AREA ATTIVITA': Socio sanitaria assistenziale educativa

SETTORE: Servizi Socio Assistenziali

COMPETENZE DI SETTORE

- Conoscere le caratteristiche del settore
- Conoscere l'impresa di riferimento nei suoi aspetti organizzativi e gestionali ed il contesto in cui opera
- Saper operare nel rispetto delle norme e delle buone prassi in materia di prevenzione e protezione dai rischi per la sicurezza sul lavoro
- Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto

COMPETENZE DI AREA

- Conoscere il ruolo della propria area di attività all'interno del processo di erogazione del servizio;
- Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e secondo le procedure previste;
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell'area di attività;
- Conoscere e saper utilizzare il glossario della professione;
- Sapersi rapportare alle altre aree organizzative dell'associazione;

COMPETENZE DI PROFILO

- Riconoscere il proprio ruolo all'interno del contesto dell'organizzazione e del processo di erogazione del servizio
- Conoscere e saper predisporre il materiale sanitario;
- Saper controllare lo stato di efficienza dei presidi e del materiale sanitario e verificarne la presenza sull'automezzo;
- Saper effettuare interventi di soccorso svolgendo sul paziente valutazioni primarie e

BC

AY

CA

PT
DR
DA

[Handwritten signature]

secondarie in ossequio ai vigenti protocolli regionali del 118;

· Saper effettuare le pulizie dell'automezzo e dei presidi sanitari;


· Saper gestire le comunicazioni radio e telefoniche fra sede e automezzo.

Formazione formale: n. ____ ore di cui:

Formazione di base/trasversale (analisi delle competenze, sicurezza, contrattualistica, organizzazione ed economia, competenze relazionali) ____ ore

Formazione tecnico-professionale 180 ore

b



LIBRETTO FORMATIVO

Relativo all'Assunzione di:

AZIENDA:

Ragione Sociale:

Sede:

Codice Fiscale: _____

Partita IVA: _____

Titolare / Legale Rappresentante: _____

APPRENDISTA:

Dati Anagrafici:

Cognome:

Nome:

Codice Fiscale:

Cittadinanza:

Nata a: il:

Res. - Dom.

Via:

Prov.:

Dati relativi alle esperienze formative e di apprendistato:

Titoli _____ di _____ studio _____ posseduti:

Periodo _____ di _____ Apprendistato _____ svolto _____ dal _____ al _____

Azienda: _____

bc al b *Sen Bi* *RO* *17* *17*

Aspetti Normativi:

Data di assunzione:

Durata:

Qualifica da

Conseguire

Livello di inquadramento

iniziale:

Livello di inquadramento

finale:

TUTOR:

Tutor Aziendale Sig. -

Sig.ra:

Codice

Fiscale

Livello Inquadramento (se diverso da

Titolare):

Anni esperienza (se diverso da

Titolare):

10

Se a/

See

gr
32

at

Dei

do
DA

FORMAZIONE SU TEMATICHE AZIENDALE E PROFESSIONALI DURANTE IL PERIODO

DI APPRENDISTATO

I ANNUALITA'

DATA	N. ORE	SINTESI ARGOMENTO TRATTATO	FIRMA TUTOR	FIRMA APPRENDISTA

60

[Handwritten signatures and initials]

Art. 42 Progressioni orizzontali

Per tutte le categorie dalla A alla E le progressioni economiche orizzontali saranno riconosciute nelle seguenti modalità

- La prima progressione al trentaseiesimo mes
- La seconda progressione dopo ulteriori 12 mesi

ART.41 DECLARATORIA DELLE POSIZIONI ECONOMICHE

Categoria A

All'ultimo comma, dopo " Telefonista" è inserito il termine "Addetto / bar senza titolo"

Categoria B

All'ultimo comma, dopo " Addetto ai servizi ausiliari veterinari" sono inseriti i termini "Addetto / bar con titolo" e " Bagnino senza titolo "

Categoria C

All'ultimo comma, dopo " Operatore domiciliare servizi tutelari (o comunque denominato) formato" è inserito il termine " Bagnino con titolo "

TITOLO VIII -RETRIBUZIONI

Art. 43 - Posizioni economiche

1. La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:
 - a) retribuzione come da posizione economica calcolata sui parametri della tabella, di cui al successivo comma tre, con valore punto di **9,5545**;
 - b) retribuzione individuale ex anzianità *ad personam*; tredicesima mensilità;
 - c) trattamento di fine rapporto;



2. Al personale, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare o le quote di aggiunta di famiglia equivalenti, ai sensi della Legge n. 153/88 e successive modificazioni e integrazioni.

Con decorrenza 1 luglio 2013 le retribuzioni lorde mensili, sono determinate nei seguenti importi:

	1	2	3	4	5	6
A	1.150,24	1.184,74	1.219,24	1.276,75	1.334,28	1.391,78
B	1.219,24	1.276,75	1.334,28	1.391,78	1.449,30	1.529,81
C	1.334,28	1.391,78	1.449,30	1.529,81	1.621,82	1.725,35
D	1.529,81	1.621,82	1.729,92	1.828,87	1.932,39	2.093,42
E	1.621,82	1.725,35	1.828,87	1.932,39	2.093,42	2.219,95
F	1.828,87	1.932,39	2.093,42	2.403,99	2.668,53	3.220,64

Con decorrenza 1 ottobre 2013 le retribuzioni lorde mensili, sono determinate nei seguenti importi:

	1	2	3	4	5	6
A	1.158,50	1.193,25	1.228,00	1.285,92	1.343,87	1.401,78
B	1.228,00	1.285,92	1.343,87	1.401,78	1.459,71	1.540,80
C	1.343,87	1.401,78	1.459,71	1.540,80	1.633,47	1.737,74
D	1.540,80	1.633,47	1.742,35	1.842,01	1.946,27	2.108,46
E	1.633,47	1.737,74	1.842,01	1.946,27	2.108,46	2.235,90
F	1.842,01	1.946,27	2.108,46	2.421,26	2.687,70	3.243,78

Con decorrenza 1 gennaio 2014 le retribuzioni lorde mensili, sono determinate nei seguenti importi:

	1	2	3	4	5	6
A	1.179,16	1.214,53	1.249,90	1.308,86	1.367,83	1.426,78
B	1.249,90	1.308,86	1.367,83	1.426,78	1.485,75	1.568,28
C	1.367,83	1.426,78	1.485,75	1.568,28	1.662,60	1.768,73
D	1.568,28	1.662,60	1.773,43	1.874,86	1.980,98	2.146,07
E	1.662,60	1.768,73	1.874,86	1.980,98	2.146,07	2.275,77
F	1.874,86	1.980,98	2.146,07	2.464,44	2.735,64	3.301,63

Gli aumenti a regime sono quelli indicati nella Tabella 2 allegata al presente accordo

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla stipula del presente CCNL verranno erogati, a titolo di una tantum per il periodo 1/01/2010 – 31/12/2012 gli importi di cui alla tabella 4 (allegato 1) unita al presente accordo, riproporzionati all'effettivo periodo di lavoro prestato

bc al do es Ger R. DA

L'importo sarà erogato in un' unica soluzione entro le competenze del mese di dicembre 2014

Art. 49 Premio di incentivazione e produzione

Per gli assunti successivamente alla data della presente stipula il premio sarà maturato al 50% al 24° mese di anzianità e al 100% al 36° mese.

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten signature

Allegato 1

Tabella 1: retribuzioni lorde mensili in vigore al 31.12.2010

	1	2	3	4	5	6
A	1.137,84	1.171,97	1.206,10	1.262,99	1.319,90	1.376,78
B	1.206,10	1.262,99	1.319,90	1.376,78	1.433,68	1.513,32
C	1.319,90	1.376,78	1.433,68	1.513,32	1.604,34	1.706,75
D	1.513,32	1.604,34	1.711,28	1.809,16	1.911,56	2.070,86
E	1.604,34	1.706,75	1.809,16	1.911,56	2.070,86	2.196,02
F	1.809,16	1.911,56	2.070,86	2.378,08	2.639,77	3.185,93

Tabella 2 aumenti tabellari al 01.01.2014

	1	2	3	4	5	6
A	41,32	42,56	43,80	45,87	47,93	50,00
B	43,80	45,87	47,93	50,00	52,07	54,96
C	47,93	50,00	52,07	54,96	58,26	61,98
D	54,96	58,26	62,15	65,70	69,42	75,21
E	58,26	61,98	65,70	69,42	75,21	79,75
F	65,70	69,42	75,21	86,36	95,87	115,70

Tabella 3 retribuzioni lorde mensili in vigore dal 01.01.2014

	1	2	3	4	5	6
A	1.179,16	1.214,53	1.249,90	1.308,86	1.367,83	1.426,78
B	1.249,90	1.308,86	1.367,83	1.426,78	1.485,75	1.568,28
C	1.367,83	1.426,78	1.485,75	1.568,28	1.662,60	1.768,73
D	1.568,28	1.662,60	1.773,43	1.874,86	1.980,98	2.146,07
E	1.662,60	1.768,73	1.874,86	1.980,98	2.146,07	2.275,77
F	1.874,86	1.980,98	2.146,07	2.464,44	2.735,64	3.301,63


arretrati dal 1 luglio 2013

	1	2	3	4	5	6
A	347,11	357,52	367,93	385,29	402,65	420,00
B	367,93	385,29	402,65	420,00	437,36	461,65
C	402,65	420,00	437,36	461,65	489,42	520,66
D	461,65	489,42	522,04	551,90	583,14	631,74
E	489,42	520,66	551,90	583,14	631,74	669,92
F	551,90	583,14	631,74	725,46	805,29	971,90

Dichiarazione congiunta


Con riferimento alla odierna sottoscrizione dell' Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL delle Misericordie da sottoporre all'approvazione dei lavoratori e delle associate, le parti convengono che, ove in ambito territoriale, attraverso il confronto fra le stesse, si evidenziassero in rapporto con le diverse realtà locali condizioni tali da non consentire il rispetto delle decorrenze previste dal Contratto, possano essere definiti, a tale livello, percorsi temporali diversamente articolati, eventualmente anche con il supporto dei rispettivi Organismi Nazionali, tesi ad evitare l'insorgenza di crisi aziendali.

Analogamente si procederà per le realtà locali che presentano situazioni di crisi aziendali denunciate nel rispetto delle vigenti leggi (lg 223/91) durante il periodo di vigenza del presente CCNL.


Allodora
Pardi

OIL FPL

Giovanni Torlucci


FP CGIL

Rosanna Deffoa
Cecilia Taranto
persone celesti
Debra Ayre
